



PROVINCIA DI VERONA

Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Pagina 1/1

VERBALE DI ACCORDO

(Art. 1 comma 1 legge 863/1984)

Il giorno 26 Maggio 2009 alle ore 10,00 presso il Settore Politiche Attive per il Lavoro di Via delle Franceschine, 10 Verona alla presenza del Funzionario della Provincia Flavio Pasetto e del collaboratore Umberto Zancanella sono convenuti:

la Società **Olimpias Spa** in persona di Giordano Storti Direttore di Stabilimento e Tullio Leto Direttore Risorse Umane

e

la R.S.U. Aziendale in persona di Vesentini Maria Cristina, Bracco Rosalia, Evangelista Armando, Zeba Alessandro e Pasini Francesco assistita dalla FEMCA-CISL, FILTEA-CIGL e UILTA-UIL in persona rispettivamente di Abele Tomba, Ivana Dal Forno, Andrea Lovisetto, Donata Tenuti, Laura Ghiotto,

Premesso che:

- A) l'Azienda - così come comunicato, con lettera 15/05/2009 alle Organizzazioni Sindacali e alla Provincia di Verona, si trova nella necessità di dar corso ad un piano di riorganizzazione finalizzato a fronteggiare le mutate situazioni del mercato, con un importante calo del fatturato, caratterizzato dalla recente riduzione dei consumi e dalla presenza sempre maggiore di produzioni effettuate da concorrenti che operano in paesi con costi del lavoro inferiori a quelli italiani;
- B) il piano di riorganizzazione comporta:
- Area Prodotto e Campioneria: riduzione di attività con conseguente esubero di n. 2 addetti di cui n. 1 impiegato e n. 1 operaio;
 - Area Tecnica e Laboratorio: riduzione di attività con conseguente esubero di n. 2 addetti con qualifica impiegatizia;

Ufficio responsabile del procedimento

indirizzo Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
responsabile Flavio Pasetto
telefono e fax 045/8088883 045/8088821
Ref. Pratica Umberto Zancanella Tel. 045/8088867
e-mail Umberto.zancanella@provincia.vr.it
web www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.
codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233

allegati n.
file



PROVINCIA DI VERONA

Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Pagina 2/9

- Area Commerciale e Programmazione: riduzione di attività con conseguente esubero di n. 2 addetti con qualifica impiegatizia;
 - Area Amministrazione – Servizi Generali: riduzione di attività con conseguente esubero di n. 1 impiegati;
 - Area Magazzino Log. Spedizioni e controllo tinture lavaggi e qualità: riduzione di attività con conseguente esubero di n. 1 impiegati.
- C) ciò determina una eccedenza complessiva di n. 8 posizioni lavorative con un conseguente esubero di organico;
- D) le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U., preso atto del piano programmato, al fine di trovare soluzioni alternative alla riduzione del personale hanno proposto all'Azienda di ricorrere per quanto possibile alla riduzione dell'orario di lavoro del personale con richiesta di riconoscimento del "Contratto di Solidarietà" previsto dall'art. 1 della Legge 863/84, e successive modifiche e integrazioni;
- E) l'Azienda, confermando tutte le ragioni che determinano l'eccedenza di personale, si è dichiarata disponibile a ridurre l'entità degli esuberanti attraverso la riduzione dell'orario di lavoro con richiesta di riconoscimento del contratto di solidarietà, alla condizione che tale ricorso avvenga senza problemi tecnico-organizzativi e produttivi -considerato anche il particolare ciclo di lavoro dei reparti e dei servizi- e senza nessun onere diretto ed indiretto a carico dell'Azienda in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro e ciò sia in caso di approvazione del contratto di solidarietà.

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula la presente

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e devono qui intendersi ritrascritte.



PROVINCIA DI VERONA

Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Pagina 3/9

2. Al fine di ridurre l'entità degli esuberi dei lavoratori interessati per effetto delle situazioni esaminate nel corso degli incontri intervenuti, l'Azienda si dichiara disponibile ad accogliere le richieste delle R.S.U. e delle OO.SS. e attivare la riduzione dell'orario di lavoro con richiesta del contratto di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 1 Legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con riferimento a quanto sopra definito l'Azienda precisa di applicare il C.c.n.l. per i lavoratori dell'Industria Tessile, con il seguente orario di lavoro settimanale:

Giornalieri: 8 h. x 5 g. divisore orario 173

Turnisti: 8 h. x 2 t. x 5 g. divisore orario 173
8 h. x 3 t. x 5 g. divisore orario 173
6 h. x 4 t. x 6 g. divisore orario 156

4. In attuazione del presente contratto, al fine di recuperare l'eccedenza di personale, i dipendenti interessati dovranno prestare attività lavorativa con riduzione dell'orario del 20%, eseguendo così una prestazione settimanale di 32 ore ($40h - 20\% = 32h$) così come specificato nei punti successivi.

a) Articolazione dell'orario in contratto di solidarietà (cds)

Per i dipendenti annessi alla produzione addetti ai seguenti reparti:

- Area Prodotto e Campioneria: n. 2;
- Area Tecnica e Laboratorio: n. 2;
- Area Commerciale e Programmazione: n. 2;
- Area Amministrazione - Servizi Generali: n. 1;
- Area Magazzino Log. Spedizioni e controllo tinture lavaggi e qualità: n. 1;

[Handwritten signatures and initials]



PROVINCIA DI VERONA

Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Pagina 4/9

in considerazione dell'eccedenza di personale e delle professionalità occorrenti, la prestazione lavorativa sarà ridotta del 20% cosicché ogni posizione in esubero sarà coperta da cinque dipendenti con orario stabilito in ore 32 settimanali distribuito giornalmente come di seguito specificato:

- N. 4 giorni lavorati di 8 ore, equivalenti a 32 ore dei 5 previsti e n. 1 giorno (8 ore) in sospensione dal lavoro.
(es.1 Lavorati 8-8-8-8-0 / Sospesi 0-0-0-0-8);
(es.2 Lavorati 8-8-8-0-8 / Sospesi 0-0-0-8-0);
(es.3 Lavorati 8-8-0-8-8 / Sospesi 0-0-8-0-0);
(es.4 Lavorati 8-0-8-8-8 / Sospesi 0-8-0-0-0);
(es.5 Lavorati 0-8-8-8-8 / Sospesi 8-0-0-0-0).
- N. 4 giorni lavorati di 7 ore, equivalenti a 28 ore e n. 1 giorno lavorato di 4 ore dei 5 previsti e n. 1 giorno di 4 ore di sospensione.
(es.1 Lavorati 7-7-7-7-4 / Sospesi 1-1-1-1-4);
(es.2 Lavorati 7-7-7-4-7 / Sospesi 1-1-1-4-1);
(es.3 Lavorati 7-7-4-7-7 / Sospesi 1-1-4-1-1);
(es.4 Lavorati 7-4-7-7-7 / Sospesi 1-4-1-1-1);
(es.5 Lavorati 4-7-7-7-7 / Sospesi 4-1-1-1-1).
- N. 3 giorni lavorati di 8 ore equivalenti a 24 ore e n. 2 giorni di 4 ore lavorate dei 5 previsti e n. 2 giorni di 4 ore di sospensione.
(es.1 Lavorati 4-8-8-8-4 / Sospesi 4-0-0-0-4);
(es.2 Lavorati 4-4-8-8-8 / Sospesi 4-4-0-0-0);
(es.3 Lavorati 4-8-8-4-8 / Sospesi 4-0-0-4-0);
(es.4 Lavorati 4-8-4-8-8 / Sospesi 4-0-4-0-0);
(es.5 Lavorati 8-8-8-4-4 / Sospesi 0-0-0-4-4);
(es.6 Lavorati 8-8-4-8-4 / Sospesi 0-0-4-0-4);
(es.7 Lavorati 8-4-8-8-4 / Sospesi 0-4-0-0-4);
(es.8 Lavorati 8-8-4-4-8 / Sospesi 0-0-4-4-0);
(es.9 Lavorati 8-4-8-4-8 / Sospesi 0-4-0-4-0);
(es.10 Lavorati 8-4-4-8-8 / Sospesi 0-4-4-0-0).
- N. 4 giorni lavorati di 6 ore equivalenti a 24 ore e n. 1 giorno lavorativo di 8 ore lavorate dei 5 previsti e n. 4 giorni di 2 ore di sospensione.
(es.1 Lavorati 6-6-6-6-8 / Sospesi 2-2-2-2-0);

[Handwritten signatures and initials]



PROVINCIA DI VERONA
Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Pagina 5/9

- (es.2 Lavorati 6-6-6-8-6 / Sospesi 2-2-2-0-2);
- (es.3 Lavorati 6-6-8-6-6 / Sospesi 2-2-0-2-2);
- (es.4 Lavorati 6-8-6-6-6 / Sospesi 2-0-2-2-2);
- (es.5 Lavorati 8-6-6-6-6 / Sospesi 0-2-2-2-2).

Resta inteso e precisato che le articolazioni dell'orario come sopra individuate si svilupperanno nell'arco di ogni singola settimana dal lunedì al venerdì e le relative sospensioni dal lavoro con l'intervento della CDS avverranno per singola area sulla base di un avvicendamento per dipendente al fine di assicurare l'attività lavorativa per singola area/ufficio/reparto, in particolare il relativo orario viene definito come da previsione allegata.

Decorrenza della riduzione con contratto di solidarietà

La riduzione dell'orario decorrerà dal 08/06/2009.

In caso di dimissioni di dipendente con prestazione ad orario ridotto con contratto di solidarietà, si darà luogo al ripristino dell'orario normale per quattro dipendenti in solidarietà in possesso della qualifica e professionalità necessaria.

L'Azienda dichiara che i programmi aziendali di formazione del personale comprendono interventi specifici di addestramento professionale dei dipendenti che, al fine di riequilibrare l'organico e ridurre gli esuberi, andranno a coprire posizioni lavorative lasciate libere da dipendenti che cessano il rapporto di lavoro.

b) Durata

La riduzione dell'orario con richiesta di riconoscimento del contratto di solidarietà ha durata di 12 mesi, dal 08/06/2009, eventualmente prorogabili di 12 mesi secondo le norme di legge.

5. Con riferimento a quanto previsto al comma 10 art. 5 Legge 236/93, le parti convengono espressamente che in caso di esigenze produttive - organizzative o sostitutive, verrà incrementato l'orario di lavoro dei singoli dipendenti e verrà sospesa temporaneamente la riduzione dell'orario con contratto di solidarietà, con preavviso non inferiore a 24 ore; l'Azienda darà comunicazione alle R.S.U. delle possibili variazioni di orario.

[Handwritten signatures and initials]



PROVINCIA DI VERONA
Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Pagina 6/9

Resta inteso e precisato che per tali ore aggiuntive l'Azienda corrisponderà la retribuzione ordinaria contrattuale e non richiederà alcuna integrazione salariale secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 5 sopra richiamato.

6. Viene espressamente convenuto e precisato che la riduzione dell'orario di lavoro comporterà in ogni caso per l'Azienda il riproporzionamento di tutti gli oneri (contrattuali, retributivi, istituti diretti, indiretti, differiti e quant'altro) che saranno riferiti esclusivamente alle ore di effettivo lavoro, siano esse su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

Le ore di sospensione d'orario non saranno inoltre utili ai fini della corresponsione a carico dell'Azienda della retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumenti periodici di anzianità, T.f.r., premio di produzione, ferie, riposi compensativi, r.o.l., ex-festività, 13^{ma}, ecc. a prescindere quindi dal numero di ore prestate in ogni singolo mese.

Ciò vale anche nei casi in cui il dipendente rimanga assente per tutti gli eventi (malattia, infortunio, maternità, ecc) insorti durante il periodo di riduzione d'orario; i predetti eventi non interrompono pertanto il regime di riduzione d'orario con richiesta di contratto di solidarietà.

7. In attesa e fino all'autorizzazione del CDS, esclusivamente ai dipendenti che lavorano ad orario ridotto con "contratto di solidarietà", la società Olimpias S.p.A. anticiperà, sotto forma di prestito non oneroso, alla normale scadenza di paga, un importo fisso mensile corrispondente all'incirca all'indennità che sarà liquidata dall'INPS, per il periodo in questione, provvedendo ai relativi conguagli non appena l'istituto avrà reso noto l'esito della domanda.

Resta inteso e precisato nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, in attesa di autorizzazione del CDS, l'importo complessivamente anticipato e corrisposto ad ogni singolo dipendente come prestito non oneroso, verrà conguagliato con le competenze di fine rapporto TFR, alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

8. Le parti daranno luogo ad incontri periodici per monitorare l'andamento della riduzione d'orario con richiesta di riconoscimento del Contratto di Solidarietà ed esaminare eventuali problemi dovessero verificarsi.

[Handwritten signatures and initials]
RB
VAC
[Signature]



PROVINCIA DI VERONA

Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Pagina 7/9

9. Il presente accordo costituisce a tutti gli effetti 'Contratto Collettivo Aziendale' avente efficacia generalizzata, in quanto stipulato in attuazione del disposto di cui all'art.1 della Legge 863/84, così modificato ed integrato dall'art. 5 della Legge 236/93.

Letto, confermato e sottoscritto.

Olimpias S.p.A.

Femca/Cisl

Filtea/Cgil

Uilta/Uil

RSU

Provincia di Verona